

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XXVII
n. 17

RELAZIONE

SULLA LIBERTÀ DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

(Articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195)

Presentata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(PRESTIGIACOMO)

—————
Comunicata alla Presidenza il 23 dicembre 2009
—————

Descrizione generale

Il 17 Febbraio 2005 il Consiglio Europeo, con decisione 2005/370/CE, ha approvato la Convenzione di Aarhus firmata dalla Comunità Europea e dai suoi Stati Membri nel 1998.

La Convenzione, in vigore dal 30 ottobre 2001, promuove un coinvolgimento maggiore (attivo e responsabile) e una più forte sensibilizzazione dei cittadini nei confronti della tematica ambientale.

Per raggiungere tale obiettivo la Convenzione propone, tra l'altro, di assicurare al pubblico l'accesso alle informazioni sull'ambiente, detenute dalle Autorità pubbliche, prevedendo diritti ed obblighi precisi, in materia di accesso alle informazioni, sia da parte del pubblico ma, soprattutto, da parte dell'Autorità pubblica che deve, in caso di mancata erogazione dell'informazione, motivare il diniego.

Di conseguenza, è stata emanata una prima Direttiva da parte della Comunità Europea (90/313/CEE), recepita dall'Italia con Decreto legislativo n.39 del 24 febbraio 1997 e, successivamente, la Direttiva 2003/4/CE, recepita dal nostro Paese con il Decreto Legislativo n.195 del 19 agosto 2005.

Con questo strumento legislativo, l'Italia introduce nel proprio ordinamento, per quanto concerne l'accesso alle informazioni ambientali, norme più garantiste rispetto a quelle più generali che regolano, con la legge 241/90, la libertà di accesso agli atti amministrativi.

La legge 241/90 riconosce, infatti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi solo per la tutela di questioni giuridicamente rilevanti e solo se il richiedente vi abbia un interesse diretto.

L'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 195/2005, stabilisce, invece, che l'Autorità pubblica renda disponibile secondo le disposizioni, dettate dal decreto stesso, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare i motivi del proprio interesse.

L'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 195/2005 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2005, e fino all'anno 2008, entro il 30 dicembre di ogni anno, l'Autorità pubblica trasmetta al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) i dati previsti agli articoli 11 e 12 del DPR 392/1992, relativi alle richieste di accesso all'informazione ambientale, nonché una relazione sugli adempimenti posti in essere in applicazione dello stesso decreto legislativo.

L'art 10 stabilisce, ancora, che il MATTM elabori, entro il 14 febbraio 2009 (comma 2), una relazione da trasmettere, entro il 14 agosto 2009 (comma 3), alla Commissione Europea. La citata relazione è, altresì, presentata dal MATTM al Parlamento e resa accessibile al pubblico.

Sulla base di quanto esposto, e al fine di consentire al MATTM di adempiere a tali obblighi, il Ministro ha emanato la Circolare 4 agosto 2008 (pubblicata in G.U. 14 agosto 2008), concernente l'attuazione della Direttiva 2003/4/CE.

Allo scopo di semplificare e razionalizzare l'invio e la raccolta dei dati richiesti, il MATTM ha predisposto una scheda (allegata alla Circolare) da compilarsi, per ogni anno di riferimento, e da trasmettere al MATTM, entro il 30 dicembre 2008, a cura delle Autorità detentrici le informazioni ambientali.

Preso atto della data di pubblicazione G.U. (14 agosto) della Circolare e ritenuta tale data poco aderente alle esigenze di massima pubblicità richieste dal contenuto del documento stesso, il MATTM ha conferito ulteriore visibilità alla Circolare evidenziandola nel proprio sito Web e richiedendo a varie Istituzioni la pubblicazione e pubblicità dell'evento sui propri siti ufficiali.

Nell'operazione sono stati coinvolti:

- Conferenza Permanente Stato – Regioni

- ANCI
- UPI
- ISPRA

che hanno richiamato l'attenzione sulla Circolare nelle proprie pagine Web, pubblicando la stessa o dandone semplicemente notizia.

Come indicato nella Circolare, la DG RAS – Div. VI ha assunto il compito di ricevere le schede ed ha fornito assistenza alle Autorità pubbliche istituendo uno “sportello” telefonico ed informatico.

Per quanto concerne l'archiviazione dei dati, la DG RAS ha predisposto un “*data base*” nel quale far confluire, in un quadro unico ed integrato, le informazioni ambientali trasmesse dalle Autorità pubbliche, in modo da permetterne un' analisi statistica.

Le richieste di chiarimenti da parte delle Autorità pubbliche non sono state numerose, così come la quantità di schede ricevute.

Da una prima analisi comparativa, l'incremento delle risposte pervenute rispetto all'esperienza del giugno 2002 (attuazione Direttiva 90/313/CE), pur risultando superiore al 100%, evidenzia una realtà assolutamente carente in termini quantitativi, ma, soprattutto, una scarsissima attenzione delle Istituzioni locali nei confronti dei temi connessi al diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico.

Numerose sono le Amministrazioni che dichiarano, nelle schede trasmesse al MATTM, nel triennio di riferimento, di non aver ricevuto, da parte dei cittadini, richieste di accesso.

L'elaborazione grafica dei dati evidenzia, in maniera netta, quanto sopra esposto.


Statistica

- ***Dati sulle informazioni pervenute***

➤ **Grafico I (schede pervenute)**


In questa tabella è rappresentata la quantità delle schede pervenute al MATTM distinte in “compilate” (contenenti: il numero e la tipologia di richiesta di accesso da parte del pubblico) e in “bianche” (prive di richieste di accesso da parte del pubblico).

Come si può notare le schede “bianche” sono in numero nettamente superiore alle schede “compilate”.




➤ **Grafico II (distribuzione geografica)**

Il grafico, che segue, visualizza la distribuzione territoriale (nord, sud, centro) delle schede ricevute divise in “compilate” e “bianche”.



➤ **Grafico III (distribuzione temporale)**


Il grafico rappresenta l'andamento comparativo, nel triennio 2006 - 2008, delle richieste di accesso contenute nelle schede pervenute.



➤ **Grafico IV (tipologia degli accessi)**


La seguente rappresentazione grafica fornisce indicazioni circa la tipologia di richieste di accesso alle informazioni ambientali (nelle schede compilate), riferite alla tabella “*standard*”, allegata alla circolare del 4 agosto 2008. In particolare, le lettere indicate nell’ascissa del grafico si riferiscono alle tematiche, oggetto di richieste di accesso alle informazioni:

- a - Trattati e Convenzioni internazionali in materia ambientale
 - Accordi in materia ambientali (accordi bilaterali e multilaterali, accordi volontari, convenzioni)
 - Direttive e Regolamenti comunitari
 - Atti legislativi nazionali
 - Atti legislativi regionali
 - Atti legislativi locali
- b - Politiche: obiettivi individuati annualmente per la salvaguardia e la protezione dell’ambiente
 - Piani e Programmi: azioni e strumenti individuati per attuare gli obiettivi di politica ambientale
- c - Stato di attuazione degli elementi di cui alle lettere “a” e “b”
- d - Relazioni sullo stato dell’ambiente (anche al livello regionale e locale, laddove predisposte)
- e - Dati attività di monitoraggio ambientale
- f - Autorizzazioni VIA
- g - Pareri rilasciati sulla VIA
- h - Studi sull’impatto ambientale



➤ **Grafico V (errori)**

Nel grafico a torta è evidenziata l'incidenza di errore, nella compilazione delle schede, da parte delle Autorità pubbliche, relativamente al triennio 2006-2008.



Informazione ambientale

L'art. 2 della Direttiva 2003/4/CE e l'art. 2 del D.Lgs. 195/2005 (Attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull'accesso all'informazione ambientale) definiscono l'informazione ambientale come qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nei dati relativi allo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché alle attività o misure che incidono o possono incidere negativamente sugli stessi, o le attività o misure destinate a tutelarli, ivi comprese misure amministrative e programmi di gestione dell'ambiente.

In base a tale definizione, l'informazione ambientale comprende: i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali riguardanti l'ambiente; le politiche, i piani e i programmi relativi all'ambiente; le relazioni sullo stato dell'ambiente; i dati sulle attività che incidono sull'ambiente; le autorizzazioni e gli accordi in materia di ambiente; gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi. Inoltre, essa fa riferimento non solo agli atti della Pubblica Amministrazione (PA), sia quelli direttamente prodotti dalla PA, che quelli da essa utilizzati, ma anche alle attività che conducono alla formalizzazione di un provvedimento amministrativo.

Non sono state riscontrate difficoltà particolari per quanto riguarda l'interpretazione e la gestione della definizione di "informazione ambientale".

Per quanto riguarda i soggetti destinatari della norma, la direttiva fa riferimento alle "Autorità pubbliche", come cita sempre l'art 2, compresi gli organi consultivi a vario livello. Malgrado l'ampiezza della definizione e la varietà e la numerosità dei soggetti potenzialmente compresi nella definizione, la norma non individua un soggetto specifico, appare quindi vincente la scelta della Legge 150/2000 di individuare gli Uffici delle Relazioni con il Pubblico (URP), come Organi preposti per fornire informazioni. In quest'ottica a partire dal Maggio 2007, presso la Divisione VI della Direzione Generale Ricerca Ambientale e Sviluppo, è stato costituito un gruppo di lavoro per ideare una proposta di progetto. Nel settembre dello stesso anno, il gruppo ha prodotto: il Decreto Ministeriale, necessario ad istituire l'Ufficio; una relazione con la descrizione delle principali attività che l'Ufficio è chiamato a svolgere; la definizione dei profili del personale, la previsione di spesa necessaria per il suo avvio e funzionamento; ed, infine, si è proceduto all'individuazione del locale più idoneo ad ospitare l'Ufficio, nonché all'elaborazione di un progetto di riqualificazione ed allestimento del locale in questione. Nell'ottica di ottimizzare i tempi di attesa, è stato sviluppato un progetto pilota di URP, nell'ambito della DG RAS. Tale attività è stata condotta, prevalentemente, per testare e perfezionare il lavoro di *back office* dell'eventuale URP, ossia di tutte quelle azioni volte a raccogliere, classificare ed elaborare le informazioni. L'esperienza ha avuto come risultato l'elaborazione di un catalogo delle informazioni detenute dalla varie Divisioni.

Tuttavia sono già attive sul territorio autorità pubbliche che hanno un ruolo fondamentale nella raccolta, gestione e diffusione dei dati e delle informazioni ambientali sono l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA-APPA).

Contemporaneamente alle azioni sopra citate, il gruppo di lavoro ha cercato di coordinarsi anche con altre strutture pubbliche, esterne al Ministero. Tra le esperienze più significative in tal senso, si ricordano gli incontri avuti con i responsabili degli URP di altri Ministeri, nonché la partecipazione al progetto Sistema Integrato degli URP (SI-URP), promosso dall'allora APAT, volto a creare un

rete tra gli URP delle ARPA regionali, ISPRA ed, eventualmente, il MATTM. Il progetto in questione, ancora in corso, ha l'obiettivo di promuovere un processo di innovazione e di integrazione degli URP delle Agenzie Ambientali, nonché dei processi e servizi che questi sono chiamati a svolgere. La finalità ultima del progetto è quella di ottenere un miglioramento complessivo delle politiche di comunicazione pubblica delle Agenzie Ambientali e consentire uno sviluppo coordinato delle attività di comunicazione e relazioni con il pubblico. Da un punto di vista operativo, il progetto si propone di creare una piattaforma di lavoro, tra i vari uffici URP, ed avviare un percorso condiviso per migliorarne la struttura organizzativa e favorire una maggiore sinergia nella gestione delle informazioni. Al SI-URP, sino ad ora, hanno aderito 12 Agenzie regionali (Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto) con il coordinamento dell'ISPRA.

Diffusione delle relazioni relative all'ambiente

Relazioni sullo stato dell'ambiente

L'art. 10, comma 4 del d.lg. 19.8.2005 n. 195, in attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso al pubblico, stabilisce che, periodicamente, venga pubblicata dal MATTM, con modalità atte a garantire l'effettiva disponibilità al pubblico, la Relazione sullo Stato dell'ambiente (RSA). La RSA rappresenta la versione ufficiale del Governo sullo stato dell'ambiente in Italia, sui cambiamenti avvenuti nel periodo preso in esame e suggerisce le strategie da adottare per risolvere i problemi riscontrati.

Per garantirne la massima diffusione, le relazioni sono accessibili via internet e sono consultabili, nella prima versione, sul sito del MATTM¹ raccolte in una sezione che comprende tutte le relazioni finora pubblicate dal 1997 al 2005².

La Relazione sullo Stato dell'Ambiente del 2005 (*Relazione sullo stato dell'ambiente 2005; Allegati, Cartografia*, ovvero carta delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale aggiornate a settembre 2003; *Carta delle anomalie del Mare Mediterraneo 2002-2004*). Per garantire una più facile consultazione, è stata realizzata in modalità interattiva. Dal punto di vista contenutistico, la peculiarità della relazione 2005 è quella di mettere in rapporto i dati ambientali con i diversi settori dell'economia ambientale.

In occasione del G8 Ambiente di Siracusa, è stato distribuito un documento di sintesi sullo Stato dell'Ambiente in Italia del 2009, che offre le informazioni e le "chiavi di lettura", per aggiornare la strategia dello sviluppo sostenibile del nostro Paese, nel contesto della crisi economica globale. Il documento è suddiviso nelle seguenti parti: *Introduzione; Cambiamenti climatici ed energia; Trasporto e mobilità; Produzione industriale e innovazione; Gestione dei rifiuti; Gestione delle risorse naturali e assetto del territorio; Strumenti trasversali per la politica ambientale.*

Accesso alle informazioni ambientali

Sito istituzionale

Uno degli strumenti utilizzati dal MATTM per veicolare le informazioni è il sito Web.

Il nuovo sito istituzionale nasce da una lunga elaborazione durata diversi mesi realizzata dall'IRTI, incaricato dall'Amministrazione, insieme ai referenti delle singole Direzioni Generali per riuscire a trasporre efficacemente le numerose funzioni e competenze facenti capo a ciascuna di esse.

Il sito è costituito da una parte più tradizionale, nella quale è presente la struttura del Ministero, gli archivi documentali (notizie, comunicati stampa, normativa, biblioteca) e gli argomenti principali, e da una seconda parte, strettamente correlata alla prima, in cui i contenuti, le informazioni, le notizie, le competenze e le funzioni sono aggregate sulla base di aree tematiche di facile intelligibilità ed

¹

² "Relazione sullo stato dell'ambiente 1997", "Relazione sullo stato dell'ambiente 2001", "Relazione sullo stato dell'ambiente Junior", versione destinata ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni e pubblicata all'inizio del 2002, "Relazione sullo stato dell'ambiente 2005"

intuizione per l'utente non professionale. Si è cercato di riordinare i contenuti in cinque grandi aree tematiche che richiamano gli elementi e i temi più rilevanti per l'attività del Ministero.

Il sito risponde, ovviamente, anche a quanto previsto dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2004 (Legge Stanca) e al Codice dell'Amministrazione Digitale (D.L. del 7 marzo 2005), in termini di requisiti tecnici di accessibilità e usabilità.

Banca dati

L'art. 8 del dl.g. 19.8. 2005, n. 195 prevede che le Amministrazioni pubbliche rendano disponibile l'informazione ambientale, in banche elettroniche accessibili al pubblico, tramite reti di telecomunicazioni pubbliche. La banca dati è un archivio elettronico di informazioni organizzate, secondo criteri che ne consentano: la raccolta, la memorizzazione, il recupero e la trasmissione, attraverso un *software*, che permette di accedere a tutto il patrimonio informativo dell'Amministrazione, in tempo reale.

Le banche dati pubblicamente accessibili dal sito del MATTM sono due, quella della Direzione Generale del Sistema Difesa Mare e quella della Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale. La prima raccoglie i dati provenienti dalle reti di osservazioni regionali sull'ambiente marino e li mette a disposizione degli utenti via internet; la seconda utilizza lo strumento SILOS (Sito Internet con Logica ad Oggetti Standard), un sistema di pubblicazione, gestione e consultazione *on-line* di documenti, banche dati e risorse web, accessibile agli utenti, anche non esperti, via Internet.

Per quanto riguarda la diffusione delle informazioni ambientali e la qualità delle stesse sono fondamentali le novità introdotte dalla Direttiva 2007/2/CE (INSPIRE), attualmente in fase di recepimento da parte del Ministero, con D. Lgs., che prevede la realizzazione di un'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale, che consenta allo Stato Italiano di partecipare all'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (di seguito "Inspire") per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente, e che fornisca un supporto ad una migliore tempistica e qualità delle procedure di autorizzazione ambientali. È previsto che vengano stabilite norme generali per la condivisione, l'utilizzo, la gestione delle informazioni territoriali necessarie per la formulazione ed attuazione di politiche comunitarie, con particolare riferimento agli iter autorizzativi previsti dalle normative europee, ed attività che mirino ad un elevato livello di tutela ambientale.

Specifiche banche dati ambientali sono gestite e pubblicate dall'ISPRA (GELSO, BRACE, CORINAIR-IPCC, INES).

Infine, in attuazione dell'articolo 8 sopra citato, il gruppo di lavoro della DG RAS ha elaborato una proposta su come realizzare questa banca dati comune a tutto il MATTM, che raccolga le informazioni a disposizione di ogni singola Direzione, in tempo reale (vedi Allegato I).

Catalogo Ambientale

In attuazione dell'art. 4 del dl.g. 195/2005, le Amministrazioni pubbliche dovevano dotarsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del suddetto decreto, di un catalogo pubblico dell'informazione ambientale, contenente l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta, da aggiornare annualmente.

Dal 1988, il MATTM ha avviato il Sistema Informativo Nazionale Ambientale, trasferito nel 1998 all'Agenzia Nazionale per l'Ambiente. Lo scopo di tale sistema era quello di realizzare un sistema informativo nazionale che fornisse supporto adeguato per l'integrazione della dimensione ambientale nelle politiche settoriali e territoriali e producesse con continuità servizi informativi basati su indicatori ed indici.

Per favorire la condivisione delle informazioni ambientali e territoriali, e migliorarne la fruibilità, nell'ambito della rete SINA sono stati realizzati e resi operativi attraverso diversi strumenti, tra i quali il catalogo SINAnet delle fonti dei dati ambientali.

Campagne informative

Campagne realizzate - Nell'ambito delle attività di comunicazione del MATTM, rientrano anche le campagne informative. Si ricordano la campagna educativa itinerante per l'Italia del Consorzio Obbligatorio degli oli usati, CircOLIamo 2007/2008, allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul corretto smaltimento dei lubrificanti usati. In ogni città sono stati realizzati eventi per la cittadinanza e incontri con le Istituzioni e i rappresentanti delle associazioni di categoria delle aziende, nel corso dei quali il Consorzio illustrava le proprie attività, ascoltava le istanze territoriali e proponeva azioni concrete per ottimizzare la raccolta.

CircOLIamo ha dedicato una particolare attenzione alle scuole. Il gruppo della campagna itinerante ha incontrato gli alunni delle classi secondarie di primo grado per informarli, col supporto di specifico materiale informativo, sui danni che possono derivare da uno scorretto smaltimento degli olii usati e sui vantaggi che si ottengono attraverso il suo riutilizzo.

Anche il progetto Scuola Web Ambiente, patrocinato dal MATTM, in collaborazione con Legambiente, è rivolto a tutte le classi secondarie di primo grado con lo scopo di creare un più maturo senso di responsabilità civile e ambientale, attraverso i moderni strumenti informatici.

Sempre nel 2007, è partita l'operazione "Crea il tuo bosco", promossa da Air One in collaborazione con

il

MATTM.

Si tratta di un'iniziativa volta a contribuire all'arricchimento delle aree verdi del nostro Paese e allo sviluppo del Sistema Nazionale delle Aree Protette. Acquistando un biglietto elettronico per una delle destinazioni raggiunte da Air One, vengono donati automaticamente 20 centesimi di Euro, per l'acquisto di alberi pronti a diventare un nuovo bosco.

Nello stesso anno, il Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive (POGAS), il MATTM, la Regione Emilia Romagna, Legambiente ed MTV.it hanno deciso di lanciare la campagna permanente "I giovani non fanno acqua", dedicata al risparmio idrico rivolta ai giovani. Principale obiettivo è sensibilizzare i giovani ad un consumo responsabile della risorsa idrica, promuovendo una più ampia conoscenza del problema. In tal senso, sono stati diffusi, su scala nazionale, alcuni *spot*, radio e video, nell'intento di diffondere le "buone pratiche" quotidiane, che comportano un maggior risparmio, non sporcano, non inquinano e, soprattutto, non sprecano.

Allegato I**Banca Dati**

La **Banca Dati** è un archivio elettronico di informazioni organizzate, secondo criteri che ne consentano: la raccolta, la memorizzazione, il recupero e la trasmissione, attraverso un *software*. La Banca Dati deve permettere di accedere a tutto il patrimonio informativo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in tempo reale.

La Banca Dati dovrebbe presentare le seguenti caratteristiche.

Software – Il software è il supporto tecnico che consente di costruire e di utilizzare il data base e, quindi, di gestire la Banca Dati.. E' necessario che, relativamente al data base, esso garantisca:

- la capacità di espansione - il software deve essere in grado di adeguarsi all'incremento dimensionale della Banca Dati;
- la condivisione - il software deve permettere la condivisione dei dati da parte di tutti gli utenti interni, ovvero gli operatori, anche se dislocati in sedi differenti, ed i diversi campi di accesso per gli utenti esterni;
- l'affidabilità - il software deve consentire di adottare misure cautelative e di sicurezza per il salvataggio dei dati - e.g. le copie di backup;
- la riservatezza - il software deve consentire l'accesso alla Banca Dati secondo i tre gradi previsti nel paragrafo successivo. Deve essere possibile individuare con precisione gli autori delle modifiche, così come il momento in cui vengono effettuate e la loro entità, in modo tale da avere il controllo degli interventi che vengono compiuti sulla Banca Dati;
- l'aggiornamento dei dati – il software deve prevedere degli *alert* periodici, diretti a coloro che sono designati agli aggiornamenti, che ricordino loro di fornire i dati aggiornati.

Accesso - L'accesso alla Banca Dati deve essere suddiviso in aree di consultazione, che sono:

- pubblica:
 - previa registrazione, gratuita, on-line
- per il MATTM:
 - Personale MATTM - accesso solo ai campi validati dal personale URP.
 - Personale MATTM-URP:
 - accesso completo, anche ai campi non validati;
 - accesso remoto – e.g. accesso tA00 <http://www.infologic.it> Tale tipo di accesso ha non solo il vantaggio di garantire l'accesso ai dati da esterno, ma anche quello di garantire di accedere a più banche dati o archivi contemporaneamente – e.g. si potrebbe collegare la Banca Dati del MATTM con quella di altri Enti.

Inserimento informazioni – Il primo inserimento delle informazioni nella Banca Dati deve avvenire ad opera del realizzatore della stessa, attraverso le schede informative.

La scheda informativa rappresenta lo schema, attraverso cui vengono raccolte le informazioni. Essa deve presentare le seguenti caratteristiche:

- Caratteristiche formali sulle Direzioni generali e altri Uffici del Ministero
- Caratteristiche tecniche della scheda:

- campi prestabiliti e limite massimo di parole per campo
- campi visibili solo all'operatore – e.g. i dati relativi all'aggiornamento della scheda, autore, etc.
- campi visibili all'utente finale
- collegamenti ipertestuali

Aggiornamento delle informazioni –**Modalità:**

- Per l'aggiornamento dei dati si prevede un database virtuale - database *Online Analytical Processing* (OLAP) - esattamente identico al database reale, in cui vengono inserite le informazioni dal personale interno designato. Il fornitore di informazioni aggiorna i dati di sua competenza presenti nel database OLAP, l'operatore URP verifica le modifiche apportate alle schede informative nel database OLAP e solo successivamente le pubblica nel database reale.

Tempi:

- La richiesta di informazioni deve avvenire su base semestrale, mentre l'aggiornamento delle stesse nella Banca Dati deve essere costante.

Verifiche:

- Verifica periodica - Si tratta della verifica necessaria per l'aggiornamento della scheda. Per agevolare questa operazione, è importante avere a disposizione un software che segnali la scadenza imminente.
- Verifica per necessità contingente - Si effettua quando vi siano modifiche importanti da apportare alla scheda, sulla base di segnalazioni da parte dell'operatore interno – e.g. in caso di incompletezza della scheda.

Reperimento dell'informazione - L'informazione deve poter essere reperita secondo una delle seguenti modalità:

- Ricerca alfabetica e per parola
- Ricerca cronologica
- Ricerca indicizzata
- Ricerca tematica, che può essere condotta per:
 - Argomenti chiave – e.g. aree protette, biodiversità, clima, energia, foreste, inquinamento, parchi, salvaguardia ambientale.
 - Atti normativi
 - Biblioteca
 - Elementi: acqua, aria, terra, mare.
 - Ministero: ministro, organigramma, enti ad esso collegati
 - News
 - Settori: pubblico, educazione, ordinamento, sviluppo

La consultazione vera e propria dipende, invece, dal software di interrogazione. Esso deve prevedere degli elementi comuni di ricerca, che sono:

- Operatori booleani - Servono per affinare la ricerca e se ne utilizzano tre:
 - “AND”: tra due parole (ambiente AND salute) indica che si stanno ricercando documenti contenenti entrambe le parole o valori.
 - “OR”: tra due parole (ambiente OR salute) indica che si stanno ricercando documenti contenenti almeno una delle parole o valori.
 - “NOT”: tra due parole (ambiente NOT salute) significa che si stanno cercando documenti contenenti la prima parola e non la seconda.

- **Thesaurus** - Per thesaurus si intende un dizionario di termini controllati che indica le relazioni tra i termini. Qualora vi sia un thesaurus va considerato un accesso preferenziale alla Banca Dati, poiché l'uso di una parola chiave che esprime univocamente il concetto da ricercare dà garanzia sul contenuto dei documenti recuperati.
- **Altri operatori** - Esistono anche numerosi altri operatori, non sempre presenti in tutti i sistemi, utilizzabili per effettuare ricerche più sofisticate. Tra i più importanti vanno citati gli operatori:
 - **relazionali**: rintracciano valori maggiori (>), minori (<) o uguali (=) a quello cercato.
 - **di prossimità**: servono per specificare le posizioni relative tra le parole in un documento - e.g. ADJ (adjacent to) pone la condizione che le parole chiave siano adiacenti e nell'ordine voluto (utile per esempio nella ricerca dei nomi di persona), ma non necessariamente nello stesso campo; WITH permette di recuperare i documenti in cui i termini associati in ricerca sono presenti all'interno dello stesso campo, quindi la ricerca dei due termini associati viene effettuata campo per campo; NEAR ricerca i due termini all'interno di uno stesso campo e all'interno di una stessa frase; NEARn pone la condizione che le parole chiave siano a una reciproca distanza specificata, senza riguardo al loro ordine di successione (per "n" si intende un carattere numerico che si riferisce al numero di parole massimo che possono essere presenti tra i due termini di ricerca).

Scelta dei formati di visualizzazione – La visualizzazione delle informazioni ricercate deve avvenire in uno dei seguenti modi:

- **Risultati** – Deve essere previsto un massimo di 100 risultati. La lista di risultati può essere in formato breve o dettagliato: nel formato breve vengono mostrati i campi più importanti, mentre il dettagliato presenta alcune informazioni in più sull'oggetto della ricerca – e.g. un breve estratto del campo di testo o informazioni più descrittive sul documento.
- **Classificazione** - La classificazione si basa essenzialmente su date o ordine di importanza.
- **Gisting** – E' un elemento che seleziona automaticamente un paragrafo che rappresenta al meglio l'informazione richiesta. Questo elemento è configurato per cercare i principali campi testo del documento e costruire un estratto. La sintesi che ne deriva è presentata nella lista di risultati dettagliata per dare all'utente un'idea del contenuto prima di recuperare tutto il testo. La lista di risultati dettagliata è ottenuta selezionando il formato dettagliato sulla schermata di ricerca prima di avviare la ricerca stessa.

Aiuto on line – La Banca Dati deve prevedere un comando che fornisca all'utente esterno le informazioni necessarie alle modalità di accesso, o che gli spieghi come procedere nel caso non sappia dove clicare.

Sistema myESQL, con linguaggio PHP

Catalogazione delle informazioni – Le informazioni della Banca Dati possono essere raccolte seguendo la suddivisione del sito del Ministero.